

#### IV - ASSICURAZIONE COLLETTIVA OPERAI CIVILI IN O.M.S. -

Il Direttore Generale comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissariato per le Migrazioni e le Colonizzazioni) ha richiesto all'Istituto di assicurare per i casi di morte e di invalidità permanente gli operai italiani specializzati (autisti, radiomontatori, meccanici, ecc.) che si recano in O.M.S.-

L'operazione è stata definita alle seguenti condizioni:

##### Prestazioni assicurate

a) liquidazione di un capitale di L.50.000 in caso di morte, qualunque ne sia la causa, ovvero in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio;

b) corresponsione di una rendita vitalizia di L.7.500 annue lorde, pagabile in rate mensili posticipate, in caso di invalidità permanente totale derivante da malattia, semprechè la malattia sia contratta in O.M.S. durante il periodo in cui ha effetto l'assicurazione, e la invalidità si manifesti non oltre sei mesi dalla data di rimpatrio;

c) liquidazione, in caso di invalidità permanente parziale derivante da infortunio, di una somma pari al capitale di cui in a) ridotto in proporzione del grado di invalidità, determinato quest'ultimo a mezzo della tabella allegata al Regolamento dell'Istituto Nazionale Fascista contro gli infortuni sul Lavoro e dell'art.43 del Regolamento stesso, approvato con Regio Decreto 25 gennaio 1937, n.200.-

##### Premio di assicurazione

Il premio di assicurazione è stato stabilito nella misura fissa di L.1.000 per ogni assicurando.- Qualora, non oltre sei mesi dall'inizio dell'assicurazione, fosse richiesta all'Istituto la cessazione della copertura del rischio per avvenuto rimpatrio dell'assicurato, l'Istituto restituirebbe la somma di L.250.- Qualora invece la garan

